

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli art. 151 , 4° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 16.3.2013 si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione all'intervento sopra indicato del Bilancio di Previsione del corrente esercizio.

Paisco Lovenò, lì 28/08/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Mascherpa Bernardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.paisco-loveno.bs.it (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Lovenò, lì 28/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Onofrio Caforio

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia



AREA SERVIZI GENERALI (Servizio Finanziario)

DETERMINAZIONE N. 58/SG

Paisco Lovenò, lì 28/08/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2029 EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. nr. 36/2023 CIG B2C0C6DB7A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 06 del 14/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n. 05 del 14/03/2024 con la quale è stata approvata la nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026;

VISTO:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 241/1990 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito anche solo "Codice dei contratti");
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali e il Regolamento sui controlli interni dell'Ente;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 87/SG del 23/09/2019, con la quale si affidava il servizio di brokeraggio assicurativo alla Società Nord Broker S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS);

ATTESO che, in data 31-12-2024, il suddetto contratto terminerà;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, che alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;
- che il broker svolge attività di assistenza e consulenza finalizzate all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei per l'Ente, di assistenza nella fase di gara e nella successiva esecuzione di tutti i lotti dell'appalto assicurativo, compresa l'interfaccia - favorevole all'Ente - tra questo e le compagnie nella gestione dei sinistri e ciò ha reso sempre più frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale già disciplinata dalla L. n.792/1984 e oggi prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni al broker assicurativo, qualora le stesse non dispongano al loro interno la professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad una figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione di contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge affida lo svolgimento delle attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, in effetti secondo quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs. n.209/2005 e s.m.i., il quale prevede che "l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- l'attività del broker garantisce la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Amministrazione potrebbe essere

soggetta; il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, ha le competenze idonee al fine di condurre azioni di studio e valutazione delle peculiari necessità di ogni singolo Ente e di proporre le migliori soluzioni assicurative, sia in termini di funzionalità che di economicità, a tutela degli interessi del Comune, di assistere quest'ultimo nella redazione dei documenti di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione degli eventuali sinistri;

RITENUTO pertanto opportuno continuare a servirsi, da parte di questa Amministrazione, del servizio di brokeraggio assicurativo, non disponendo al proprio interno di personale dotato di professionalità tale da garantire lo svolgimento dell'attività di cui trattasi;

RILEVATO ALTRESÌ che l'apporto del Broker appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le ampie conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e discernere le necessità dell'Ente e di sottoporre a queste Amministrazione le migliori formule assicurative disponibili sul mercato;

CONSIDERATO che le attività di assistenza e consulenza sono opportune e convenienti per l'Ente e che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, attraverso il riconoscimento da parte della Compagnia Assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione relativa al premio del contratto concluso, il cui valore rimane comunque immutato, nulla essendo ulteriormente dovuto da parte dell'Ente;

ATTESO altresì che: "il broker assicurativo svolge – accanto all'attività di mediatore – un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicurazione, durante la quale agisce per iniziativa dell'assicurando e come suo consulente, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni per lui più convenienti, tale attività non investe solo la fase genetica, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale" - cfr. Cassazione sez. III civ. n. 25167/2018;

VISTE

- la sentenza Tar Pescara n.397 del 26 luglio 2006, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla Compagnia aggiudicatrice della gara, senza alcun ulteriore incremento dei premi;
- le sentenze Corte Cassazione n.12973/2010 e Corte dei Conti Sicilia n.439/2013 che confermano quanto sostenuto nella sentenza sopra-citata;

DATO ATTO pertanto che, come da pacifica convergenza di giurisprudenza amministrativa e contabile, la suddivisione dei costi di provvigione tra procuratori esterni ed interni non apportano alcun vantaggio per l'Ente, (ex multis, Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, Sentenza n.179/2008/A depositata in Segreteria il 17.4.2008 "Il costo finale del contratto, per l'assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. "puro" (calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi c.d. "di acquisizione" (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai broker) e, infine, le imposte. Ora, per quel che riguarda in particolare

i costi di acquisizione, essi sono calcolati dall'assicuratore in ogni caso, chiunque sia il soggetto percipiente (l'impiegato interno ovvero il broker, esterno) e anche se non vi fossero intermediari, poiché in tal caso il contratto viene in genere gestito da un'agenzia territoriale, retribuita tramite le (medesime) provvigioni. In altri termini, per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga quest'ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti)";

RICHIAMATA la faq A11 predisposta dell'Anac, nella quale viene ribadito che nel caso di affidamento dei servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio), Il valore complessivo dell'appalto deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione, che nel nostro caso specifico ammontano ad un importo teorico stimato per il quinquennio di €. 2.732,80, inferiore all'importo di € 5.000,00;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad affidare l'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a valere su un periodo temporale ritenuto utile ed essenziale in base alle esigenze di questa Amministrazione e comunque tenendo conto delle procedure di gara da attivarsi nei prossimi anni e della procedura di riordino del comparto assicurativo dell'Ente, attualmente in corso e non ancora conclusa;

RICHIAMATO l'articolo 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., inerente alla determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il compenso spettante per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto all'intermediario assicurativo direttamente dalle Compagnie Assicuratrici di volta in volta incaricate, nei limiti della percentuale sui premi di assicurazione stipulati nel periodo di riferimento e che tale compenso sarà parte del premio pagato alle compagnie di assicurazione e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente;

RILEVATO che ai soli fini di determinazione della normativa applicabile ai fini dell'affidamento, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere - più precisamente, dei premi imponibili relativi al 2024, è PARI AD €. 2.732,80, inferiore ad € 5.000,00 soglia entro la quale, ex art. 50, comma b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), è consentito ricorrere all'affidamento diretto;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 50, comma b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Paisco Lovenò per il periodo 01-01-2025 ed il 31-12-2029;

OSSERVATO che la disciplina della digitalizzazione, delineata negli articoli da 19 a 36 del vigente Codice dei Contratti, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e pertanto gli affidamenti devono essere assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, ad eccezione dei contratti di importo inferiore a 5.000,00 euro per i quali è possibile sulla base del comunicato ANAC del 28.06.2024 fino al 31.12.2024 non ricorrere alle piattaforme digitali certificate ed utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici di Anac per l'attribuzione del CIG B2C0C6DB7A;

RILEVATO che con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5 marzo 2008, con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. n.626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n.123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 81/2008, è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, essendo l'attività oggetto del presente affidamento un servizio di natura intellettuale;

TENUTO CONTO ALTRESI' CHE:

- l'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 49 suddetto in base al quale il principio di rotazione non si applica per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;

PRESO ATTO che la ditta Nord Broker S.r.l. con sede legale ed operativa in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n. B000014413, la quale con nota del 02/07/2024, acclarata al protocollo comunale al nr. 1277 del 08/08/2024 si è resa disponibile all'assunzione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che:

- l'obiettivo perseguibile con il contratto è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;

- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, essa è stata compiuta tenendo conto del grado di soddisfazione maturato con riferimento al precedente rapporto contrattuale;

RILEVATO che per il servizio in oggetto non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da consultazione dei siti web istituzionali "acquistinretepa.it" e "Aria.regione.lombardia.it" effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999 e dell'art.1 del DL. n.95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 n.135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'Ente;

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti di cui agli art.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023 e capacità tecnica-professionale necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato;

RILEVATO che la presente costituisce, altresì, determinazione a contrattare, ai sensi dell'art.192 del T.U. n.267/2000;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione di entrate;

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione AVCP n.4/2011 in cui si afferma che "Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n.136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti....";

RITENUTA la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

VISTI:

- l'art.109 del D.Lgs 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni) che disciplina il "Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi" e il Regolamento Isvap ora IVASS n.5 del 16 ottobre 2006 "Disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 5)".

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; **RICHIAMATI** espressamente:

- l'art. 50, comma b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

- l'art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato, da ultimo, dal comma 130 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n.145;

VISTI altresì:

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- l'art.183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n.267/2000;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n.190, secondo cui la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art.11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;

DATO ATTO CHE:

- a) il responsabile unico di progetto (RUP) è individuato nel sottoscritto responsabile;
- b) il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- c) sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole viene reso con la sottoscrizione della presente;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- lo Statuto comunale;

VISTO decreto Sindacale n. 3/2024 con il quale sono stati attribuiti ai componenti della Giunta Comunale i poteri gestionali ai sensi dell'art.53, comma 23 della legge 388/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del sistema controlli interni approvato con deliberazione del C.C. m. 6 del 16/03/2013;

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO che le premesse, i richiami e l'intera narrativa costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) DI AGGIUDICARE mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Paisco Loveno per il periodo compreso tra il 01-01-2025 ed il 31-12-2029, dando atto che il contratto non comporta assunzione di oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Ente;
- 3) DI APPROVARE l'allegato disciplinare di incarico che disciplinerà il contratto di brokeraggio;

- 4) DI FORMALIZZARE l'aggiudicazione e contestualmente affidare direttamente alla ditta Nord Broker S.r.l. con sede legale ed operativa in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n. B000014413, l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01-01-2025 31-12-2029, sulla base delle prescrizioni contrattuali e disciplinare d'incarico contenute nella lettera d'invito, allegate ed inserite nella piattaforma SINTEL;
- 5) DI DARE ATTO CHE:
- l'obiettivo perseguibile con il contratto è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
 - la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241, considerato l'elevato grado di soddisfazione dell'Ente con riferimento al precedente rapporto contrattuale, come meglio dettagliato in premessa;
 - l'aggiudicazione viene disposta non ricorrendo alle piattaforme di negoziazione telematiche in conformità al Comunicato Anac del 28.06.2024, trattandosi di contratto di importo stimato inferiore a 5.000,00 euro;
- 6) DI DARE ATTO che la presente costituisce, altresì, determinazione a contrattare, ai sensi dell'art.192 del Testo Unico Enti Locali n.267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché, specificate negli allegati di gara;
- 7) DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari:
- Il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente: B2C0C6DB7A;
 - l'operatore economico individuato ha comunicato in sede di gara gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n.136;
- 8) DI DARE ATTO che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo allo scrivente Responsabile del Servizio ed Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n.241;
- 9) DI COMUNICARE la presente determinazione alla ditta Nord Broker S.r.l.;
- 10) DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, si procederà alla pubblicazione della presente determina di affidamento sul sito internet dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente";

- 11) DI ADEMPIERE agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul profilo istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall'articolo art. 1, comma 32, L. n.190/2012 e D.Lgs. n.33/2013;
- 12) DI GARANTIRE, ai sensi dell'art.1 comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n.190, la trasparenza in ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all'albo pretorio sul sito internet ufficiale dell'ente;
- 13) DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, secondo i termini e le modalità di legge (D.Lgs. n. 104/2010).
- 14) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Paisco Loveno per quindici giorni consecutivi;
- 15) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mascherpa Bernardo